

<p><u>ATTO N. 467 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropri”</u></p>	<p><u>ATTO N. 467 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropri”</u> - comprensivo degli emendamenti presentati dal Consigliere Chiacchieroni (evidenziati in grassetto ovvero in carattere barrato).</p> <p>Per facilità di lettura, le singole parti del testo su cui vengono formulate osservazioni sono evidenziate con caratteri rossi.</p>	<p>OSSERVAZIONI TECNICO – NORMATIVE <u>effettuate sul testo così come risulta emendato</u></p>
<p>Articolo 1</p>	<p>Articolo 1</p>	
<p><u>Finalità della legge</u></p>	<p><u>Finalità della legge</u></p>	
<p>1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.</p>	<p>1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.</p>	
<p>Articolo 2</p>	<p>Articolo 2</p>	
<p><u>Ambito di applicazione</u></p>	<p><u>Ambito di applicazione</u></p>	
<p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione</p>	<p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione</p>	<p>Per opportuno coordinamento con il successivo comma 3, si suggerisce di inserire, dopo le parole “beni immobili”, le parole: “o</p>

per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.	per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale , di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.	di diritti relativi ad immobili".
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.	2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.	
3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.	3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.	
4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.	4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.	
5. Ai fini della presente legge:	5. Ai fini della presente legge:	Si suggerisce di inserire questo comma in un articolo a sé stante riferibile alle "Definizioni" .
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;	a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;	
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;	b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;	
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto,	c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto,	

pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;	pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;	
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.	d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.	
6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.	6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.	Si rileva che questi commi 6, 7 e 8 dettano disposizioni di natura procedurale che dovrebbero essere separati dall'articolo intitolato "Ambito di applicazione" e inseriti altrove, nella parte dispositiva, ovvero si suggerisce di seguire lo schema del TUE che inserisce queste disposizioni nell'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante le "Definizioni".
7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.	7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.	
8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta a dare comunicazione dell'obbligo di cui al comma 7 al proprietario risultante dai registri catastali, ovvero all'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore	8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta a dare comunicazione dell'obbligo di cui al comma 7 al proprietario risultante dai registri catastali, ovvero all'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore	Si suggerisce di eseguire un coordinamento migliore atteso che il comma 7 non parla testualmente di "comunicazione di un obbligo da parte della amministrazione". Ed infatti questo comma 8 appare poco chiaro, e si coordina in modo confuso con il precedente comma 7, tanto che appare difficile comprendere di che obbligo si

documentazione attendibile; la comunicazione va fatta con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.	documentazione attendibile; la comunicazione va fatta con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.	sta parlando. Si suggerisce quindi di riformularlo nei termini seguenti: <i>"8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo, è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione l'eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo di comunicazione riguarda anche gli atti successivi"</i> .
Articolo 3	Articolo 3	Si rileva che questo articolo consta di troppi commi disomogenei fra loro in relazione al loro contenuto. Si suggerisce quindi di suddividerlo in diversi articoli riferibili alle specifiche competenze contenute nelle singole disposizioni.
<u>Competenze in materia di espropriazioni</u>	<u>Competenze in materia di espropriazioni</u>	
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.	1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.	
2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.	2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.	

<p>3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni costituenti e partecipanti abbiano provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.</p>	<p>3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni costituenti e partecipanti abbiano provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.</p>	<p>Per opportunità di chiarezza, si suggerisce di inserire la parola "pubblici", dopo la parola "enti", e di sostituire le parole "di cui al precedente comma" con le parole: "di cui al comma 2".</p>
<p>4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità</p>	<p>4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità</p>	
<p>5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'art. 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, si procede a norma dell'art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.</p>	<p>5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'art. 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, si procede a norma dell'art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.</p>	<p>Si suggerisce di chiarire questa disposizione inserendo dei riferimenti più precisi, oltre a quelli solo normativi.</p>
<p>6. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.</p>	<p>6. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.</p>	<p>Il riferimento agli "enti di cui ai commi precedenti" appare troppo generico. Si suggerisce di specificare di quali enti o di quali soggetti si sta parlando, soprattutto indicando la numerazione precisa dei commi.</p>
<p>7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.</p>	<p>7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.</p>	

<p>8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.</p>	<p>8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.</p>	<p>Si suggerisce di inserire questo comma nell'articolo riguardante le competenze della Regione (articolo 4).</p>
<p>9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.</p>	<p>9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.</p>	<p>Si veda sotto, in nota all'articolo 4, comma 2, lett. a).</p>
<p>10. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.</p>	<p>10. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.</p>	<p>Per opportunità di chiarezza si suggerisce di eliminare le parole "Gli enti ed".</p>
<p>11. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.</p>	<p>11. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.</p>	<p>Si suggerisce di inserire, dopo le parole "dell'ufficio per le espropriazioni", le parole: ", come costituito ai sensi del comma 6,".</p>
<p>12. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.</p>	<p>12. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.</p>	
<p>13. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori</p>	<p>13. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori</p>	

<p>pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.</p>	<p>pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.</p>	
<p>14. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è la pubblica amministrazione che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.</p>	<p>14. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è la pubblica amministrazione che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.</p>	
<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4</p>	
<p><u>Attività di indirizzo e coordinamento della Regione</u></p>	<p><u>Attività di indirizzo e coordinamento della Regione</u></p>	
<p>1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.</p>	<p>1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.</p>	<p>Per opportunità di chiarezza, in luogo delle parole “della materia” si suggerisce di inserire le parole: “dei procedimenti espropriativi.”</p>
<p>2. La Regione in particolare:</p>	<p>2. La Regione in particolare:</p>	
<p>a) favorisce ed incentiva la costituzione di uffici intercomunali, anche ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla</p>	<p>a) favorisce ed incentiva la costituzione di uffici intercomunali, anche ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla</p>	<p>Per esigenze di omogeneità testuale si suggerisce di utilizzare, in luogo delle parole “uffici intercomunali”, le parole “forme associative”, in opportuno coordinamento con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 9.</p>

capacità di servizio all'utenza	capacità di servizio all'utenza	Inoltre si suggerisce di: - specificare meglio il riferimento all'articolo 14 del D.L. 78/2010, che riguarda il c.d. "patto di stabilità interno", e, pertanto, appare troppo generico perchè l'articolo 14 consta di 33 commi. Si fa presente che, in ogni caso, la parte relativa alle <u>forme associate comunali</u> si rinviene solamente nei commi 25 – 31 del medesimo articolo 14, D.L. 78/2010; - specificare: "in materia di procedimenti espropriativi"; - sostituire le parole "in riferimento alla capacità di servizio all'utenza" con le parole: "con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell'utenza".
b) adotta direttive ed atti di indirizzo, svolgendo attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;	b) adotta direttive ed atti di indirizzo, svolgendo attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;	
c) emana il decreto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del TUE e svolge un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi della stessa disposizione;	c) emana il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art. 14 comma 2 del TUE;	
d) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6;	d) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6;	
e) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.	e) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.	
	f) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi"	

Articolo 5	Articolo 5	
<u>Procedimenti di competenza regionale</u>	<u>Procedimenti di competenza regionale</u>	
<p>1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.</p>	<p>1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.</p>	<p>Si rileva che non vi è corretto collegamento giuridico fra “intesa” e “atto di delega”. Inoltre si suggerisce di specificare che l'ambito della delega deve essere chiaramente determinato.</p>
<p>2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.</p>	<p>2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.</p>	<p>Si suggerisce di inserire un riferimento più specifico agli <u>elenchi</u>, quanto meno con un richiamo all'articolo 14, D.P.R. 8.06.2001, N. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) – di seguito TUE, che ne prevede l'istituzione.</p> <p>A causa della <u>disomogeneità di oggetto</u> tra il primo e il secondo periodo di questo comma, si suggerisce di inserire il secondo periodo in un articolo a sé stante, o quanto meno in un comma separato, con specifico riferimento <u>all'atto di cessione volontaria</u> (es. L.r. Toscana 30/2005, art. 5: “Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria”).</p>
<p>3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.</p>	<p>3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.</p>	<p>Si suggerisce di inserire dopo la parola “delega”, le parole “agli enti di cui al comma 1”.</p> <p>Si suggerisce inoltre di inserire dei riferimenti alle <u>forme di garanzia</u> che devono essere comunque riconosciute al soggetto nei confronti del quale viene revocata la delega.</p>

Articolo 6	Articolo 6	<p>Si suggerisce di suddividere gli articoli in capi che chiariscano l'ordine di trattazione degli argomenti. Si sottolinea infatti l'importanza di chiarire ed esplicitare <u>le tre fasi fondamentali</u> del procedimento espropriativo che sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio;</u> 2) <u>fase della dichiarazione di pubblica utilità;</u> 3) <u>fase dell'emanazione del decreto di esproprio, previa determinazione dell'indennità.</u> <p>Nel caso di specie, l'articolo 6 andrebbe opportunamente inserito in un <u>apposito capo</u> intitolato: "La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio". Nel medesimo capo dovrebbero essere inseriti anche i successivi articoli 7, 8 e 9 del PDL.</p>
<u>Vincoli derivanti da piani urbanistici</u>	<u>Vincoli derivanti da piani urbanistici</u>	L'applicazione del corrispondente articolo 9 del TUE è stata esclusa dall'articolo 27 del PDL.
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è riservato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui al successivo art. 8 o in base a specifiche disposizioni normative.	1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è riservato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui al successivo art. 8 o in base a specifiche disposizioni normative.	Per chiarezza linguistica si suggerisce di sostituire la parola "è riservato" con le parole: "viene destinato". Si suggerisce di sostituire le parole "o comunque con l'approvazione del progetto", con le parole "ovvero comunque quando viene approvato il progetto di cui al successivo articolo 8, comma 1,".

<p>2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.</p>	<p>2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.</p>	
<p>3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la normativa di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (norme per l'attività edilizia).</p>	<p>3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la normativa di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (norme per l'attività edilizia).</p>	<p>Si suggerisce di sostituire la parola "normativa" con la parola "disciplina".</p>
<p>4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'art. 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.</p>	<p>4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'art. 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.</p>	
<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata tale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, la sua reiterazione consente, con riferimento al terreno oggetto del vincolo reiterato, l'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per il territorio agricolo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, fatti salvi gli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata tale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, la sua reiterazione consente, con riferimento al terreno oggetto del vincolo reiterato, l'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per il territorio agricolo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, fatti salvi gli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	
	<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata ai sensi della legge regionale 22 febbraio</p>	<p>Si rileva che questo comma non è chiaro. Innanzitutto si suggerisce l'opportunità di specificare meglio il</p>

	<p>2005 n. 11 è sempre consentito l'utilizzo dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. Gli oneri dovuti per la reiterazione del vincolo sono quelli derivanti dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	<p>riferimento alla zona agricola "classificata ai sensi della l.r. 11/2005", inoltre occorre sottolineare che la l.r. 11/2005 parla di <u>indice di utilizzazione territoriale in generale</u> e, pertanto, occorre chiarire meglio il riferimento <u>all'impresa agricola</u>.</p> <p>In particolare, non è chiaro, innanzitutto, se nel caso in cui, a tenore del comma, l'utilizzazione dell'indice venga estesa su altro terreno dell'impresa, detto terreno debba essere sempre classificato come agricolo. Inoltre non è chiaro il significato dell'ultima parte del comma riferibile alle parole: "<u>gli oneri dovuti per la reiterazione del vincolo sono quelli derivanti dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area</u>". Non si comprende di che "oneri" si sta parlando e in cosa consistono con precisione gli "impedimenti".</p>
<p>6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso, purché sia garantito il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali necessarie.</p>	<p>6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso, purché sia garantito il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali necessarie.</p>	
<p>Art. 7</p>	<p>Art. 7</p>	
<p><u>Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali</u></p>	<p><u>Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali</u></p>	<p>Viene esclusa l'applicazione del corrispondente articolo 10 del TUE, come previsto dall'articolo 27 del PDL.</p>
<p>1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai</p>	<p>1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai</p>	<p>Per opportunità di chiarezza, sarebbe meglio premettere all'inizio del comma che si sta parlando dei <u>casi in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano</u></p>

<p>sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero ai sensi dell'art. 18, commi 3 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e dell'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1.</p>	<p>sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comporta variante al piano urbanistico ovvero ai sensi dell'art. 18, commi 3 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e dell'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1</p>	<p><u>urbanistico generale.</u></p> <p>Sembrirebbe che le parole "o del soggetto interessato" si pongano in ripetizione rispetto "all'interessato" citato prima, e pertanto andrebbero eliminate.</p> <p>La seconda parte di questo comma è ripresa dall'articolo 10 del TUE, tuttavia nel comma 1 dell'articolo 10 del TUE le parole "che comporti variante al piano urbanistico" sono riferite ad "altro atto, anche di natura territoriale". In questo comma 1 del PDL, però, non vi è alcuna menzione del suindicato "atto", quindi non è chiaro se "che comporta variante..." si riferisca solo al termine "intesa", ovvero anche a tutti gli atti prima elencati (conferenza di servizi e accordo di programma).</p> <p>Inoltre <u>l'art. 18 comma 3 e seguenti della L.r. 11/2005</u> riguarda l'adozione da parte del Comune <u>delle varianti del PRG</u>: non è chiaro quindi il coordinamento tra le parole di questo comma.</p> <p>Medesima considerazione deve essere fatta con riferimento <u>all'art. 67, comma 3, della L.r. 11/2005</u>, che riguarda l'adozione da parte dei comuni delle varianti parziali agli strumenti urbanistici.</p> <p>Anche quanto <u>all'articolo 8 della L.r. 1/2004</u>, il riferimento non è chiaro perchè detta disposizione elenca i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di quella parte della suindicata l.r. 1/2004 che riguarda i "titoli abilitativi".</p> <p>In ogni caso, per opportuna chiarezza, si suggerisce di terminare il periodo dopo le parole "piano urbanistico", e poi inserire un nuovo periodo del tenore: "Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi ...".</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Articolo 8</p>	

<u>Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo</u>	<u>Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo</u>	Al fine di rendere più coerente il titolo dell'articolo con il contenuto del comma 1, si suggerisce di modificare quest'ultimo nei seguenti termini:
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle seguenti opere, dichiara la pubblica utilità e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o servitù:	1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle seguenti opere, dichiara la pubblica utilità e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o servitù:	<i>"1. Mediante il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:"</i>
a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;	a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;	
b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 e nella aree boscate di cui all'art. 15, comma 7, della medesima legge regionale;	b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 e nella aree boscate di cui all'art. 15, comma 7, della medesima legge regionale;	
c) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);	c) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);	Il citato DPR 753/80 non parla di "zone di rispetto", ma, unicamente, di <u>fasce di rispetto</u> che si evincono dalla lettura del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso DPR. Si suggerisce quindi di effettuare un riferimento normativo più specifico e soprattutto di sostituire le parole "zone di rispetto" con le parole "fasce di rispetto".
d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art.10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n.17,	d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art.10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n.17,	Si tratta delle opere eseguite dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);	della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);	
e) opere di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);	e) opere di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);	Si tratta dei cimiteri.
f) opere ricadenti nelle zone di rispetto degli aeroporti di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, individuate dalla strumentazione urbanistica;	f) opere ricadenti nelle zone di rispetto degli aeroporti di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 , individuate dalla strumentazione urbanistica;	L'articolo 39 citato non indica testualmente le "zone di rispetto". Si suggerisce quindi di effettuare un riferimento normativo più preciso. Inoltre dalla lettura della l.r. 27/2000 si evince che non sono mai citate le "zone di rispetto". Si ricava invece la definizione di " fasce di rispetto ", citate all'articolo 65, con riferimento però alle strade e alle ferrovie, e non con riferimento agli aeroporti. Nella medesima legge regionale 27/2000 si ritrova la citazione di "fasce di rispetto" anche all'articolo 34, comma 4, con riferimento alle norme di tutela della rete stradale. Non si rinviene alcun riferimento agli aeroporti.
g) opere ricadenti nelle zone di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), così come prescritto anche agli artt. 32, 33, 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27.	g) opere ricadenti nelle zone di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), così come prescritto anche agli artt. 32, 33, 34, comma 1 , della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27.	Occorre effettuare le medesime considerazioni sopra esposte: il generico riferimento al codice della strada è troppo ampio, soprattutto perchè anche nel D.lvo 285/92 non sono mai citate le "zone di rispetto". Inoltre la parola "integrato" non appare corretta. Detto D.lvo, invece, cita le c.d. " fasce di rispetto " agli articoli 16, 17, 18, 20 e 21, quindi sarebbe preferibile parlare di "fasce di rispetto", e citare gli articoli di riferimento riguardanti il richiamato codice della strada. Anche il riferimento agli articoli 32, 33, 34 della L.r. 27/2000 non è chiaro, soprattutto perchè la lettera g) di questo comma in esame, parla di " come prescritto ", mentre il contenuto degli articoli citati è

		molto ampio e non si rinvencono specifiche "prescrizioni".
Articolo 9	Articolo 9	
<u>Partecipazione degli interessati</u>	<u>Partecipazione degli interessati</u>	L'applicazione del corrispondente articolo 11 del TUE viene esclusa dall'articolo 27 del PDL.
<p>1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.</p>	<p>1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.</p>	<p>Innanzitutto si suggerisce di specificare <u>chi sono gli interessati</u>, che nel TUE (articolo 11) vengono definiti come <u>coloro che in qualità di interessati alle singole opere previste dal piano regolatore o dal progetto, hanno diritto alla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.</u></p> <p>In secondo luogo, poiché viene esclusa l'applicazione dell'articolo 11 del TUE riferibile ai principi generali della partecipazione degli interessati riguardanti l'avviso dell'avvio del procedimento, sarebbe opportuno esplicitare testualmente che questo articolo 9 trova applicazione anche nei casi di cui all'articolo 7, cioè quelli in cui il vincolo espropriativo non è previsto dai piani urbanistici (art. 7 del PDL).</p> <p>Soprattutto appare indispensabile <u>citare con precisione quale legge regionale dovrebbe trovare applicazione</u>, proprio perché, come testè detto, il PDL esclude l'applicazione dell'articolo 11 del TUE, riguardante <u>i principi generali della partecipazione</u>, e detto articolo 11 del TUE, inoltre, al comma 1, lettera b), prevede l'obbligo dell'avviso dell'avvio del procedimento anche nei casi di cui all'articolo 10 comma 1, TUE, cioè quelli in cui <u>la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale.</u> Conseguentemente, nel momento in cui il PDL in esame esclude l'applicazione del citato articolo 11 del TUE, e l'applicazione dell'articolo 9 del PDL medesimo è limitata ai casi in cui <u>"si intenda apporre il vincolo preordinato all'esproprio"</u>,</p>

		<p>si pone immediatamente il problema riferibile al fatto che non vengono rispettate le forme di garanzia minime di avviso dell'avvio del procedimento anche nei casi di procedimento espropriativo, di cui all'articolo 7 del PDL, conseguente al vincolo non previsto dal piano urbanistico generale.</p> <p>Viepiù che, tra l'altro, al secondo periodo del successivo comma 2, è previsto che gli interessati, <u>entro i termini, non specificati</u>, previsti da <u>una legge regionale priva di riferimenti normativi</u>, possano formulare osservazioni.</p> <p>Occorre infatti assicurare che, comunque, vengano rispettate le forme di pubblicità minime garantite in via generale dalla l. 241/90, e, in via di principio, dallo stesso TUE.</p>
<p>2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.</p>	<p>2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.</p>	
<p>Gli interessati possono, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.</p>	<p>Gli interessati possono, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.</p>	<p>Come già indicato sopra, in nota al comma 1, si suggerisce di specificare sia la legge regionale di riferimento, sia i termini previsti, atteso che il richiamato comma 1 nulla dice sul punto.</p>
<p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p>	<p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p>	<p>Si rileva che questo comma 3 è testualmente ripreso dall'articolo 11, comma 3 del TUE; ciò posto, in ossequio a quanto previsto da quest'ultima disposizione, si suggerisce di sostituire le parole "al comma 1" con le parole "ai commi 1 e 2".</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Articolo 10</p>	<p>Per le stesse considerazioni svolte sopra, in nota all'articolo 6, si suggerisce di inserire questo articolo in un apposito Capo</p>

		intitolato “La fase della dichiarazione di pubblica utilità”, in cui andrebbero opportunamente inseriti anche i successivi articoli 11, 12 e 13 del PDL.
<u>Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità</u>	<u>Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità</u>	L'applicazione del corrispondente articolo 12 del TUE viene esclusa dall'art. 27 del PDL.
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:	1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:	
a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;	a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;	
b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;	b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;	
c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.	c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private in base alla normativa vigente.	
Articolo 11	Articolo 11	
<u>Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico</u>	<u>Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico</u>	

<p>1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7, ovvero con le procedure di cui all'art. 18, commi 3 e seguenti della legge 22 febbraio 2005 n. 11 e all'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.</p>	<p>1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7, ovvero con le procedure di cui all'art. 18, commi 3 e seguenti della legge 22 febbraio 2005 n. 11 e all'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.</p>	<p>Si rileva che l'articolo 7 già prevede le procedure di cui alle successive leggi citate. Basterebbe quindi il solo riferimento all'articolo 7.</p> <p>Quanto alle relative problematiche, si rinvia a quanto già detto in nota all'articolo 7.</p> <p>Si suggerisce di integrare questo articolo aggiungendo un richiamo alle modalità procedurali introdotte dall'articolo 13 del PDL, sostitutivo dell'articolo 16 del TUE, altrimenti si creerebbe un vuoto procedurale nei casi disciplinati da questo articolo 11, <u>riferibili all'approvazione dei progetti non conformi allo strumento urbanistico</u>. Infatti per tali casi l'articolo 18 del TUE prevede espressamente l'applicazione dell'articolo 16 dello stesso TUE.</p>
<p>2. La variante di cui al comma 1, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.</p>	<p>2. La variante di cui al comma 1, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.</p>	
<p>Articolo 12</p>	<p>Articolo 12</p>	<p>E' stata esclusa l'applicabilità del corrispondente articolo 15 del TUE dall'articolo 27 del PDL.</p>
<p><u>Disposizioni sulla redazione del progetto</u></p>	<p><u>Disposizioni sulla redazione del progetto</u></p>	
<p>1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici</p>	<p>1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici</p>	

<p>incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.</p>	<p>incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.</p>	
<p>2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o del pubblico avviso, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.</p>	<p>2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o del pubblico avviso, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.</p>	
<p>3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.</p>	<p>3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.</p>	
<p>4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.</p>	<p>4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.</p>	
<p>5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la</p>	<p>5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la</p>	

<p>vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.</p>	<p>vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.</p>	
<p>6. Allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.</p>	<p>6. Allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.</p>	<p>Si suggerisce di inserire il seguente richiamo: "dal comma 2, primo periodo,"</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 13</p>	<p>E' stata esclusa l'applicabilità del corrispondente articolo 16 del TUE dall'articolo 27 del PDL.</p>
<p><u>Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo</u></p>	<p><u>Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo</u></p>	
<p>1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.</p>	

<p>2. In ogni caso, nell'atto di approvazione del progetto devono essere richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.</p>	<p>2. In ogni caso, nell'atto di approvazione del progetto devono essere richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.</p>	
<p>3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.</p>	<p>3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.</p>	
<p>4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.</p>	<p>4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.</p>	
<p>5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.</p>	<p>5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.</p>	
<p>6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 .</p>	<p>6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 .</p>	<p>Si fa presente che il decreto <u>190/2002</u> è stato <u>abrogato</u> dall'articolo 256 del D.lvo 163/2006. Il testo dell'articolo 4, comma 2, D.Lvo 190/2002, è oggi trasposto nell'articolo 166, comma 2, D.lvo 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).</p>
<p>7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per</p>	<p>7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per</p>	

<p>irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.</p>	<p>irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.</p>	
<p>8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.</p>	<p>8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.</p>	
<p>9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>	<p>9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>	<p>L'articolo 25, L. 241/90 disciplina solamente le modalità di esercizio del diritto di accesso. Si suggerisce quindi di inserire un riferimento più generale alla disciplina riguardante il diritto di accesso di cui al capo V, della L. 241/90 (artt. 22 – 25).</p>
<p>10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.</p>	<p>10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.</p>	
<p>11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state</p>	<p>11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state</p>	

prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.	prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.	
12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.	12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.	
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.	13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.	
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attingi a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.	14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attingi a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.	
Articolo 14	Articolo 14	Per le stesse considerazioni svolte sopra, in nota all'articolo 6, si suggerisce di inserire questo articolo in un apposito Capo intitolato "La fase dell'emanazione del decreto di esproprio" , in cui andrebbero opportunamente inseriti anche i successivi articoli 15 - 24 del PDL.
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di	Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di	L'applicazione del corrispondente articolo 21 del TUE è stata

<u>espropriazione</u>	<u>espropriazione</u>	esclusa dall'articolo 27 del PDL
<p>1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art. 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.</p>	<p>1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art. 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.</p>	<p>Per opportuno chiarimento, si suggerisce di inserire la parola "provvisoria" dopo la parola "determinazione".</p> <p>Si rileva che dalla lettura del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo 14, non è chiara la esatta decorrenza dei termini e il momento in cui gli stessi cominciano a decorrere.</p>
<p>2. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.</p>	<p>2. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.</p>	<p>Si rileva che dalla lettura del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo 14, non è chiara la decorrenza dei termini e quale sia l'esatto momento in cui gli stessi cominciano a decorrere.</p>
<p>3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	
<p>4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare l'accettazione dell'indennità ovvero propone il contraddittorio tra le parti. La mancata comunicazione corrisponde alla non accettazione.</p>	<p>4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare l'accettazione dell'indennità ovvero propone il contraddittorio tra le parti. La mancata comunicazione corrisponde alla non accettazione.</p>	<p>Si suggerisce di inserire tra la parole "comunicare" e le parole "l'accettazione", le parole: "all'autorità espropriante".</p> <p>Si suggerisce di sostituire le parole "ovvero propone" con le parole "ovvero a proporre il contraddittorio".</p> <p>Si suggerisce di sostituire l'ultimo periodo con le parole: "In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata".</p>

<p>5. L'autorità espropriante trasmette senza indugio l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.</p>	<p>5. L'autorità espropriante trasmette senza indugio immediatamente l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.</p>	<p>Si rileva che non appare sufficientemente chiaro da quando decorre il termine indicato di trenta giorni. Sarebbe quindi opportuno inserire, dopo le parole "entro 30 giorni", le parole: "dal ricevimento della richiesta".</p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 15</p>	
<p><u>Determinazione urgente dell'indennità provvisoria</u></p>	<p><u>Determinazione urgente dell'indennità provvisoria</u></p>	<p>É stata esclusa l'applicazione del corrispondente articolo 22 del TUE dall'articolo 27 del PDL.</p>
<p>1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio o di asservimento, può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.</p>	<p>1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio e di asservimento, può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.</p>	
<p>2. Il decreto di cui sopra può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:</p>	<p>2. Il decreto di cui sopra può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:</p>	<p>Si suggerisce di sostituire le parole "di cui sopra" con le parole "di cui al comma 1". Inoltre non è chiaro se i casi previsti da questo comma si pongano in maniera aggiuntiva ovvero alternativa alla disposizione di cui al comma 1. Nella seconda eventualità, si suggerisce di aggiungere la parola "anche", prima delle parole "nei seguenti casi".</p>
<p>a) numero dei destinatari della procedura superiore a 20;</p>	<p>a) numero dei destinatari della procedura superiore a 20;</p>	

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;	b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;	
c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;	c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;	
d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.	d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.	
e) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;	e) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;	
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.	3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.	
4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art.18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante	4. In caso di non condivisione della misura dell' indennità entro il termine di cui al comma 1 , o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art.18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante	Per opportunità di chiarimento, si suggerisce di inserire, tra la parola "indennità" e la parola "entro", la parola: "comunicata".

<p>lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14.</p>	<p>lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14.</p>	
<p>5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo.</p>	<p>5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo.</p>	<p>Si suggerisce di specificare: "articolo 4, comma 1"</p> <p>Si evidenzia che i due concetti "presupposti di urgenza" o di "particolare urgenza" appaiono ripetitivi. In ogni caso si rileva che nelle disposizioni introdotte dal presente articolo 15 sono contenuti solo riferimenti alla "urgenza", e non alla "particolare urgenza".</p>
<p>Art. 16</p>	<p>Art. 16</p>	
<p><u>Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione</u></p>	<p><u>Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione</u></p>	<p>L'applicazione del corrispondente articolo 22 bis del TUE è stata esclusa dall'articolo 27 del PDL</p>
<p>1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione o di asservimento, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che</p>	<p>1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che</p>	

<p>certifichino l'avvenuta comunicazione, con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.</p>	<p>certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.</p>	
<p>2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati al precedente art. 15, comma 2.</p>	<p>2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati al precedente art. 15, comma 2.</p>	
<p>3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.</p>	<p>3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.</p>	
<p>4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.</p>	<p>4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.</p>	<p>Si suggerisce di sostituire la parola "compilato" con la parola "descritto" oppure "attestato".</p>
<p>5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.</p>	<p>5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.</p>	<p>Per completezza tecnico-giuridica, si suggerisce di inserire le parole "di godimento" dopo le parole "o personali". Si rileva infatti che i diritti inerenti alla "res", nel caso in cui non siano reali, sono</p>

		detti "personali di godimento", ciò al fine di distinguerli dai diritti personali (c.d. "libertà") dettati dagli articoli 13 – 34 della Costituzione.
6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.	6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.	
7. L'autorità espropriante indica nel di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.	7. L'autorità espropriante indica nel di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.	
8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.	8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.	
9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.	9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.	Per opportunità di chiarezza, si suggerisce di inserire, accanto alle parole "atto di cessione volontaria", il corrispondente riferimento normativo: "di cui all'articolo 5, comma 2". Si suggerisce di sostituire la parola "computare" con la parola "calcolare".
10. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio	10. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio	Si suggerisce di inserire, prima delle parole "ai sensi", la parola "emesso".

nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.	nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.	
Articolo 17	Articolo 17	
<u>Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.</u>	<u>Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.</u>	
1. Le comunicazioni e le notifiche previste al capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.	1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.	
2. L'elenco previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.	2. L'elenco previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.	
3. Le comunicazioni previste dal Titolo II, Capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.	3. Le comunicazioni previste dal Titolo II, Capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.	

<p>4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste alla Sezione II, capo IV, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.</p>	<p>4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste dal Titolo II, Capo IV, Sezione II, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.</p>	
	<p>5. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE".</p>	
<p>Articolo 18</p>	<p>Articolo 18</p>	
<p><u>Commissione competente a determinare l'indennità definitiva</u></p>	<p><u>Commissione competente a determinare l'indennità definitiva</u></p>	<p>L'applicazione del corrispondente articolo 41 del TUE è stata esclusa dall'articolo 27 del PDL.</p>
<p>1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione e si compone dei seguenti membri:</p>	<p>1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione e si compone dei seguenti membri:</p>	<p>Si suggerisce di specificare "Giunta regionale".</p>
<p>a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;</p>	<p>a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;</p>	<p>Analogamente a quanto previsto per il responsabile della Direzione regionale dell'Agenzia del Territorio, si suggerisce di inserire l'espressione "o suo delegato".</p>
<p>b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;</p>	<p>b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;</p>	<p>La commissione disciplinata dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'art. 41 del TUE prevedendo, quali componenti, soggetti in parte diversi da quelli indicati dalla norma statale. Si</p>

		segnala in particolar modo che in luogo dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale (ora Agenzia del territorio), è chiamato a partecipare alla suddetta commissione il "responsabile della Direzione regionale dell'Agenzia del territorio",
c) due esperti in materia di estimo;	c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;	
d) due esperti in materia di agricoltura e foreste.	d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.	
2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.	2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.	Si suggerisce di specificare: "da un dipendente della Giunta regionale".
3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.	3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.	
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.	4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.	
5. Con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute e regola	5. Con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute e regola	La previsione dell'adozione del regolamento in oggetto da parte della Giunta regionale si pone in contrasto con la previsione

ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della stessa. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.	ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della stessa. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.	iniziale del comma che dispone “ <i>con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione ...</i> ”.
6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:	6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:	
a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;	a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento ;	Si suggerisce di eliminare le parole “o di asservimento”, ciò anche con riferimento alle lettere successive, in considerazione dell'emendamento apportato all'art. 15, comma 1.
b) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata;	b) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento , nel caso di indennità provvisoria non accettata;	
c) determina l'indennità di espropriazione o di asservimento ai sensi dell'art. 15;	c) determina l'indennità di espropriazione o di asservimento ai sensi dell'art. 15 ;	Si suggerisce di specificare meglio il riferimento all'articolo 15 (che consta di 5 commi), con particolare riguardo all'indennità <u>provvisoria determinata in via di urgenza</u> .
d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del TUE,	d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del TUE,	
e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del TUE;	e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del TUE;	
f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica,	f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica,	Non è chiaro il riferimento al valore “di mercato”. A tal fine per opportuna conoscenza si si riporta testualmente quanto previsto

determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio di mercato, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.	determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio di mercato, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.	dall'art. 41, comma 4 del TUE: <i>“nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario secondo i tipi di coltura effettivamente praticati”</i> .
7. La Commissione, per quanto non definito nei commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4.	7. La Commissione, per quanto non definito nei commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4.	
8. Ai componenti della Commissione, per i quali la partecipazione non rientra tra le competenze istituzionali, spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 30 marzo 1992 n. 7.	8. Ai componenti della Commissione, per i quali la partecipazione non rientra tra le competenze istituzionali, spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 30 marzo 1992 n. 7. dall’art. 9, comma 2, lett. a), della legge regionale 30 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese)” .	Si suggerisce di sostituire le parole “pari a quella prevista” con le parole: “nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera a), della L.r. 4/2011”. Infatti il citato comma 2 dell’articolo 9, L.r. 4/2011, riguarda l’adeguamento dei costi di partecipazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, D.L. 78/2010.
9. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio:	9. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio:	
a) nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo;	a) nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo;	

<p>b) effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto.</p>	<p>b) effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto.</p>	
<p>10. <u>Al relatore</u> che ha curato l'istruttoria della pratica finalizzata alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione, è riconosciuto un compenso pari all'1% dell'indennità determinata e accettata dal proprietario e dall'autorità espropriante, a carico di entrambi in parti uguali.</p>	<p>10. <u>Al relatore che ha curato l'istruttoria della pratica finalizzata alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione, è riconosciuto un compenso pari all'1% dell'indennità determinata e accettata dal proprietario e dall'autorità espropriante, a carico di entrambi in parti uguali.</u></p>	<p>Si suggerisce di sostituire le parole "Al relatore" con le parole "Al componente della Commissione".</p> <p>Inoltre questa disposizione potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, laddove viene indicato che la partecipazione agli organi collegiali è <u>onorifica</u> e può dar luogo solo al rimborso spese sostenute, ovvero ad <u>eventuali gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.</u></p>
<p>Articolo 19</p>	<p>Articolo 19</p>	
<p><u>Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree edificabili</u></p>	<p><u>Disposizioni sulla Determinazione dell'indennità di aree edificabili</u></p>	
<p>1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.</p>	<p>1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.</p>	<p>Per opportunità di chiarezza, si fa presente che, ai fini della individuazione del criterio di calcolo dell'indennizzo, il citato articolo 36 del TUE riguarda una categoria da considerarsi separatamente rispetto a quella delle <u>aree edificabili</u> e <u>delle aree legittimamente edificate</u>, cioè quella delle aree destinate ad opere private di pubblica utilità.</p> <p>Ed invero si fa presente che i criteri di quantificazione dell'indennizzo sono fissati in termini differenziati dal TUE, in relazione alle seguenti categorie di aree:</p> <p>1) aree destinate ad opere private di pubblica utilità (art. 36 TUE);</p> <p>2) aree edificabili (art. 37 TUE);</p>

		<p>3) <u>aree legittimamente edificate</u> (art. 38, comma 1 TUE);</p> <p>4) <u>aree illegittimamente edificate</u> (art. 38, commi 2 e 2 bis TUE);</p> <p>5) <u>aree non edificabili</u> (art. 40 TUE – tra cui vanno annoverate le aree agricole, le aree coltivate, e le aree con vincolo di inedificabilità assoluta (per queste ultime, si veda l'art. 37, comma 4, TUE).</p>
<p>2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U. si intendono i seguenti:</p>	<p>2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U., si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:</p>	<p>Si segnala che a livello nazionale non si rinvengono criteri per definire quali siano gli interventi di riforma economico-sociale.</p>

a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;	a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;	
b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla D.G.R. 26 maggio 2004 n. 661;	b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla D.G.R. 26 maggio 2004 n. 661;	Si tratta di una Delibera della Giunta Regionale.
c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.	c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.	
d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;	d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;	
e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'ADISU;	e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'Agazia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria;	
f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402;	f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402;	Si rileva che questo riferimento normativo non è corretto. In realtà si tratta della <u>Delibera C.R. 17.03.2004, n. 402.</u>
g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale	g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria	

come definita dall'art. 32 della legge regionale n. 24 marzo 2000 n. 27;	regionale come definita dall'art. 32 della legge regionale n. 24 marzo 2000 n. 27;	
h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;	h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;	
i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301, riguardanti il sistema impiantistico di trattamento e smaltimento;	i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301, limitatamente agli impianti di trattamento e smaltimento;	Si tratta di delibera del Consiglio regionale.
l) interventi di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;	l) interventi di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (Aeroporto regionale dell'Umbria);	
m) basi logistiche regionali di cui all'art. 36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;	m) basi logistiche regionali di cui all'art. <u>36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27</u>;	Si rileva che questo articolo è stato abrogato dall'articolo 67, L.r. 26.06.2009, n. 13 e che l'art. 100 ha previsto che la suddetta legge rimanga comunque in vigore "fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST".
n) programmi pubblici specifici per l'incremento di funzionalità della Sum (struttura urbana minima) di cui alla D.G.R. n. 164 del 8 febbraio 2010;	n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui alla D.G.R. n. 164 del 8 febbraio 2010;	Si tratta di una Delibera della Giunta regionale.
3. Il comma 2 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.	3. Il comma 2 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.	Trattandosi di una norma di prima applicazione sarebbe opportuno collocare tale disposizione nell'ambito delle disposizioni finali di cui all'art. 27.
Articolo 20	Articolo 20	

<u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale</u>	<u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale</u>	
1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.	1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.	
Articolo 21	Articolo 21	Viene esclusa l'applicabilità del corrispondente articolo 40 del TUE dall'articolo 27 del PDL.
<u>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile</u>	<u>Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile</u>	
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.	1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 1.	Si segnala che, a differenza del presente articolo 21, nella parte in cui fa salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, comma 1 del PDL riguardante l'edificabilità di fatto, l'articolo 40 del TUE relativo all'indennità nel caso di esproprio di area non edificabili, non contiene nessun cenno ai criteri relativi alla edificabilità di fatto, come previsti dall'articolo 37 commi 3 e 6 del TUE.
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura	2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura	Si suggerisce di inserire, dopo le parole "valore agricolo", la parola " medio ", in ossequio a quanto previsto dal corrispondente articolo

<p>prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.</p>	<p>prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.</p>	<p>40, comma 2, TUE. Tale articolo, infatti, detta disposizioni in merito ai <u>criteri di determinazione dell'indennità di esproprio</u> dettati dal TUE che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio dello stato, tanto che non possono essere derogati, né se ne può escludere l'applicabilità con legge regionale poiché rientrano nella <u>materia esclusiva statale concernente le prestazioni riguardanti i diritti civili di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione</u> (a questo proposito si veda sentenza Corte Costituzionale n. 73/2004).</p>
<p>3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui alla lettera f, del comma 7, del precedente art. 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.</p>	<p>3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui alla lettera f), del comma 7, del precedente art. 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.</p>	<p>Il riferimento al comma 7 è errato, in realtà si tratta del comma 6. Si suggerisce di eliminare la parola "precedente".</p>
<p>4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.</p>	<p>4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.</p>	<p>Si suggerisce di ripristinare la parola "medio", per le stesse considerazioni già sopra svolte, in nota al comma 2.</p>
<p>5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.</p>	<p>5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.</p>	
<p>Articolo 22</p>	<p>Articolo 22</p>	
<p><u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto</u></p>	<p><u>Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto</u></p>	

<p>1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.</p>	<p>1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.</p>	
<p>2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.</p>	<p>2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.</p>	
<p>Articolo 23</p>	<p>Articolo 23</p>	<p>Viene esclusa l'applicazione del corrispondente articolo 28 del TUE dall'articolo 27 del PDL.</p>
<p><u>Pagamento definitivo dell'indennità</u></p>	<p><u>Pagamento definitivo dell'indennità</u></p>	
<p>1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.</p>	<p>1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.</p>	
<p>2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.</p>	<p>2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.</p>	

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:	3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:	
a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. La suddetta documentazione è sostituita per gli importi non superiori a € 1.000,00, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;	a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. La suddetta documentazione è sostituita per gli importi non superiori a € 1.000,00, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;	
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.	b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.	
	4. Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme in applicazione dell'art. 43 e successivi del medesimo D.P.R., anche a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria.	Per una maggiore chiarezza del testo, si suggerisce di spostare l'espressione " <i>in applicazione dell'art. 43 e successivi del medesimo D.P.R.</i> " dopo la parola "ipotecaria".
Articolo 24	Articolo 24	Viene esclusa l'applicazione del corrispondente articolo 52 sexies del TUE dall'articolo 27 del PDL.
<u>Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali</u>	<u>Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali</u>	
1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle	1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle	

reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	
2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.	2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.	
3. Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	3. Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	
4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'art. 5, commi 2 e 3.	4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'art. 5, commi 2 e 3.	
Articolo 25	Articolo 25	
istituzione degli elenchi degli atti	istituzione degli elenchi degli atti	
1. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di	1. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di	

<p>esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE.</p>	<p>esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE.</p>	
<p><u>Articolo 26</u></p>	<p><u>Articolo 25</u></p>	
<p><u>Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</u></p>	<p><u>Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</u></p>	<p>Si rileva che questa disposizione ricalca pedissequamente <u>l'articolo 43 del TUE che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell'8.10.2010, per eccesso di delega, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione.</u></p> <p>A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della disposizione di cui sopra, si è venuto a creare un grave <u>vuoto normativo</u> a cui, tuttavia, <u>non può certamente sopperire la legislazione regionale.</u></p> <p>Infatti gli istituti disciplinati dalla disposizione in oggetto (già articolo 43 TUE) <u>rientrano nella competenza esclusiva dello Stato riferibile all'articolo 117, comma 2, lettere l) e m), della Costituzione.</u></p> <p>Innanzitutto la disposizione in esame entra nel merito del regime <u>dei diritti reali di godimento, della proprietà e dei suoi modi d'acquisto</u>, e, pertanto rientra nella materia <u>dell'ordinamento civile riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.</u></p> <p><u>In secondo luogo entra anche nel merito delle prestazioni concernenti i diritti civili di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, laddove prende in considerazione la condotta illecita posta in essere dalla Pubblica Amministrazione e,</u></p>

conseguentemente, riconosce il diritto al risarcimento dei danni (e ne stabilisce i criteri di determinazione) in capo al proprietario che si veda ingiustamente privato del suo bene. Come stabilisce il citato articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, infatti, le suindicate prestazioni concernenti i diritti civili devono essere garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento, poi, alla sentenza della Corte Costituzionale come sopra richiamata, occorre premettere che l'articolo 43 del TUE era nato al fine di legiferare in merito all'istituto di creazione giurisprudenziale della c.d. occupazione appropriativa conseguente all'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte della pubblica amministrazione e, pertanto, al fine di porre un rimedio alla nutrita serie di patologie dei procedimenti amministrativi di espropriazione che si era venuta a determinare. Con l'articolo 43, quindi, era stato formalizzato l'istituto dell'occupazione appropriativa, ponendo le basi legali per l'acquisto in sanatoria del bene illegittimamente occupato, in omaggio al principio di legalità formale.

In pratica, però, con la suindicata sentenza la Corte Costituzionale non si è limitata a sottolineare che con l'articolo 43 il legislatore delegato si è posto al di fuori della legge – delega (L. 50/99), ma si è anche preoccupata di avvisare il legislatore stesso che non sarà probabilmente sufficiente la mera riproduzione della medesima norma in una legge formale al fine di sanare i vizi da cui è affetta la disposizione di cui all'articolo 43. Infatti, ad avviso della Corte, ciò non sanerebbe gli altri aspetti di illegittimità sostanziali, con particolare riferimento alla violazione del principio di legalità, che pur emergono dalla disposizione in oggetto. Invero la Corte non si esime dal rammentare le numerose censure provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha avuto più volte

		<p>modo di precisare che <u>l'espropriazione c.d. indiretta</u> si pone in violazione del principio di legalità perchè non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza, e permette all'amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da "azioni illegali", e ciò sia allorchè essa costituisca conseguenza di un'interpretazione giurisprudenziale, sia allorchè derivi da una legge, nella specie l'articolo 43 del TUE, in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un'alternativa ad un'espropriazione adottata secondo "buona e debita forma" (cfr. Sciarrotta ed altri c. Italia – Terza Sezione – Sentenza CEDU 12.01.2006).</p> <p>Si rammenta tra l'altro che lo stesso articolo 43 era già stato oggetto di impugnativa costituzionale da parte del T.A.R. Campania con ordinanza n. 730 del 28.10.2008.</p>
<p>1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.</p>	<p>1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.</p>	
<p>2. L'atto di acquisizione:</p>	<p>2. L'atto di acquisizione:</p>	
<p>a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;</p>	<p>a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;</p>	
<p>b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita</p>	<p>b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita</p>	

utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;	utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;	
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;	c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;	
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ovvero anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata;	d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ovvero anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata;	
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;	e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;	
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;	f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;	
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TUE.	g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TUE.	
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.	3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.	

<p>4. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:</p>	<p>4. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:</p>	
<p>a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del TUE;</p>	<p>a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del TUE;</p>	
<p>b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.</p>	<p>b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.</p>	
<p>5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.</p>	<p>5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.</p>	
<p>Articolo 27</p>	<p>Articolo 26</p>	
<p><u>Norma finanziaria</u></p>	<p><u>Norma finanziaria</u></p>	
<p>Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con</p>	<p>Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con</p>	

riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).	riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).	
Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;	Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;	
Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;	Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;	
Articolo 28	Articolo 27	
<u>Disposizioni finali e abrogazioni</u>	<u>Disposizioni finali e abrogazioni</u>	
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE:	1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE:	
titolo II: gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41;	titolo II: gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41;	
2. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.	2. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.	
3. La Commissione di cui all'art. 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	3. La Commissione di cui all'art. 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	

<p>4. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'art. 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.</p>	<p>4. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'art. 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.</p>	
<p>5. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.</p>	<p>5. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.</p>	